VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI - 2653

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

## ROBERTI, NICOSIA, CERULLO, GRILLI, TORTORELLA GIUSEPPE, CASSANO

Presentata il 9 gennaio 1974

Sistemazione in ruolo ed orario di servizio delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vogliono risolvere, nel modo migliore e più celere, alcuni annosi problemi che affliggono la scuola materna statale.

Com'è noto, la scuola materna fu istituita con la legge 18 marzo 1968, n. 444, approvata in un clima di tensione e di compromesso. È forse per questo che ancora – a quasi sei anni dalla sua entrata in vigore – non si è riusciti a vararne il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 24.

Tale fatto, ovviamente, non può che significare carenza di volontà politica e amministrativa nei confronti di questo ormai così importante e delicato settore della scuola pubblica, rendendo impossibile, fino ad oggi, la costituzione dei ruoli organici del personale della scuola materna statale.

Si sta ripetendo così, nei confronti di insegnanti ed assistenti della suddetta scuola, lo stesso errore commesso ai danni del personale delle scuole secondarie lasciato nel corso di lustri nella posizione giuridica di perenne avventiziato, cristallizzatasi in una situazione di sfruttamento e di umiliazione che non poteva non condurre alla crisi esplosa, in atto.

Nella scuola materna è di ruolo soltanto il personale che era già tale negli ex giar-

dini d'infanzia. Cioè una trascurabile minoranza!

Al punto in cui sono le cose, tuttavia, l'ipotesi, peregrina e del tutto accademica, di una approvazione ed immediata applicazione del tanto atteso regolamento di esecuzione – riguardo almeno al personale in servizio da tempo – finirebbe con l'aggravare e complicare i mali esistenti.

Non pare sensato, infatti, sottoporre a concorso ordinario per esami gente che da anni presta già servizio, nella massima parte dei casi, lodevole. Se i fatti hanno una loro intrinseca logica, altrettanto logiche devono essere le conseguenze che se ne traggono, né possono essere trascurate nell'affrontare e risolvere i problemi.

Il fatto di persone da lustri in servizio non può significare altro – se hanno un senso gli organi direttivi e di controllo e le loro note di qualifica – che quelle persone sono giudicate idonee ad assolvere il servizio cui sono preposte. In caso contrario, già da tempo, si sarebbe dovuto procedere al loro licenziamento.

Ciò premesso, l'esame di concorso nei confronti delle insegnanti e delle assistenti in questione non rappresenterebbe che una vieta formalità o un anacronismo, mentre il lasciar-

#### VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — PISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le in posizione di non di ruolo equivale ad uno sfruttamento ingiustificabile sotto il profilo sia dei principi costituzionali sia di quelli dello statuto dei lavoratori.

S'impone, pertanto, una sanatoria.

La deludente esperienza dei corsi abilitanti speciali, svoltisi come una fiacca ma costosa formalità, un modo come un altro di salvare il principio della « abilitazione » riguardo agli insegnanti non di ruolo delle medie, e le considerazioni sopra espresse circa il valore probante del servizio ai fini delle capacità professionali, non lasciano che una via: quella dell'immediata ed automatica immissione in ruolo del personale di cui si tratta. Una via coraggiosa e chiara, che non si preoccupa di nascondere dietro nessun velo la realtà né di salvare le apparenze, del resto inesorabilmente compromesse dal fatto stesso di un lungo periodo di servizio, qualificato « ottimo » dalla stessa amministrazione statale.

È quanto viene proposto con l'articolo 1 della presente proposta di legge.

L'articolo 2 riguarda, invece, l'aggiornamento culturale e professionale, ed è sembrato preferibile provvedervi – senza alcuna ipocrisia, ma con calma e con serietà – successivamente alla sistemazione in ruolo.

Con l'articolo 3 si tenta un aggancio al sistema di reclutamento ordinario del personale, vigente nella scuola elementare, allo scopo anche di superare l'impossibilità di indire i concorsi ordinari per l'assunzione in ruolo del personale insegnante ed assistente a causa della mancata approvazione del regolamento di esecuzione più volte ricordato. Si introduce anche il sistema delle graduatorie provinciali permanenti sia per le insegnanti sia per le assistenti e si estende a queste ultime – eliminando in tal modo una vecchia ingiustizia – il principio dell'incarico a tempo indeterminato.

Con l'articolo 4, infine, si propone la risoluzione dell'altra annosa questione dell'orario di servizio del personale della scuola materna. Le sette ore previste dall'articolo 4 della legge n. 444 del 1968, in classi superaffollate, data l'insufficienza delle sezioni funzionanti, sono logoranti sotto tutti gli aspetti. Analogamente alla scuola elementare, si è introdotta così la settimana di venticinque ore: assegnando conseguentemente due insegnanti (e due assistenti) a ciascuna sezione, una per ciascun turno (antimeridiano e pomeridiano) previsto dalla legge n. 444. In tal modo i due turni diventano di quattro ore ciascuno.

Si elimina, come pletorica, la figura dell'insegnante aggiunta e si prevede che il servizio eccedente le 25 ore settimanali, eventualmente occorrente per il funzionamento degli organi collegiali, venga retribuito come lavoro straordinario.

#### VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

(Sistemazione in ruolo degli insegnanti e delle assistenti).

Le insegnanti di scuola materna, in servizio con incarico a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, che negli ultimi due anni non abbiano riportato giudizi complessivi inferiori a buono, sono nominate in ruolo mediante concorso speciale riservato per soli titoli.

Parimenti, mediante concorso speciale riservato per soli titoli, è assunto in ruolo il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato – in qualità di assistente – nella scuola materna statale un periodo di servizio di almeno due anni con giudizio complessivo annuale non inferiore a buono.

I concorsi speciali riservati di cui ai precedenti commi sono banditi in ciascuna provincia non oltre il 31 luglio successivo all'entrata in vigore della presente legge. Sono compilate rispettivamente per le insegnanti e per le assistenti graduatorie provinciali ad esaurimento. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella dei titoli valutabili.

#### ART. 2.

(Corsi di aggiornamento).

Entro tre anni dall'assunzione in ruolo delle insegnanti e delle assistenti di cui al precedente articolo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un corso di aggiornamento psico-pedagogico a carattere teorico-pratico per le insegnanti ed un corso di qualificazione professionale per le assistenti.

I programmi e le modalità di svolgimento di detti corsi saranno preordinati dal Ministero della pubblica istruzione. La durata non sarà comunque superiore ai sessanta giorni.

La frequenza ai corsi è obbligatoria e potrà essere scaglionata in diversi periodi dell'anno scolastico, di preferenza durante le vacanze, secondo apposito calendario ministeriale.

I corsi si concluderanno con un colloquio e con il rilascio di un attestato valutabile anche nelle graduatorie per i trasferimenti.

#### VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

#### ART. 3.

(Concorsi ordinari e graduatorie permanenti).

I posti residui dopo l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi speciali sono accantonati per i concorsi ordinari da bandirsi ad anni alterni e con le stesse modalità dei concorsi magistrali, a prescindere dall'approvazione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 444. Per i concorsi ordinari e per l'istituzione di graduatorie provinciali permanenti rispettivamente per le insegnanti e per le assistenti della scuola materna statale valgono – in quanto applicabili – le norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, e della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Le disposizioni della legge 24 settembre 1971, n. 820, concernenti l'incarico a tempo indeterminato agli insegnanti della scuola elementare e materna, si applicano anche alle assistenti della scuola materna statale.

#### ART. 4.

(Orario di servizio).

La durata del servizio delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale è di venticinque ore settimanali.

Il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano sono rispettivamente di quattro ore. A ciascun turno sono assegnate un'insegnante ed un'assistente. La qualifica di insegnante aggiunta è soppressa.

Il servizio eccedente le venticinque ore settimanali, eventualmente richiesto per il funzionamento degli organi collegiali e per gli incontri scuola-famiglia, è rimunerato come servizio straordinario in venticinquesimi della retribuzione effettivamente goduta.

#### ART. 5.

(Copertura finanziaria).

Per le spese eccedenti la copertura finanziaria della legge 18 marzo 1968, n. 444, si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.